

DELIBERAZIONE 9 APRILE 2015
161/2015/R/EEL

MODIFICA DELLE DISPOSIZIONI DI CUI ALLA DELIBERAZIONE DELL'AUTORITÀ
398/2014/R/EEL, IN TEMA DI RILEVAZIONE DEI DATI DI MISURA IN OCCASIONE DI
VOLTURA, NEL SETTORE ELETTRICO

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA IL GAS
E IL SISTEMA IDRICO

Nella riunione del 9 aprile 2015

VISTI:

- la Direttiva 2009/72/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009;
- la Direttiva 2009/73/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481 e sue modifiche e integrazioni;
- la legge 13 agosto 2010, n. 129 (di seguito: legge 129/10);
- il decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito con modificazioni dalla legge 24 marzo 2012, n. 27;
- il decreto legge 28 marzo 2014, n.47, convertito con modificazioni dalla legge 23 maggio 2014, n.80;
- l'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico (di seguito: Autorità) 29 dicembre 2011, ARG/elt 198/11, recante il "Testo integrato della qualità dei servizi di distribuzione e misura dell'energia elettrica per il periodo di regolazione 2012-2015" (di seguito: TIQE) e successive modifiche e integrazioni;
- la deliberazione dell'Autorità 8 marzo 2012, 79/2012/R/com;
- la deliberazione dell'Autorità 1 marzo 2012, 65/2012/R/eel;
- la deliberazione dell'Autorità 31 luglio 2014, 398/2014/R/eel (di seguito: deliberazione 398/2014/R/eel);
- la deliberazione dell'Autorità 2 ottobre 2014, 476/2014/R/com (di seguito: deliberazione 476/2014/R/com);
- la deliberazione dell'Autorità 18 dicembre 2014, 640/2014/R/eel;
- il documento per la consultazione 2 ottobre 2014, 477/2014/R/com (di seguito: documento per la consultazione 477/2014/R/com);
- l'istanza di riesame della deliberazione 398/2014/R/eel (di seguito: istanza di riesame), presentata da Enel S.p.A. (di seguito: Enel) (Prot. Autorità n. 33923 del 24 novembre 2014);

- la nota di Adiconsum, Adoc e Cittadinanza Attiva (Prot. Autorità n. 36974 del 18 dicembre 2014).

CONSIDERATO CHE:

- la legge 129/10 ha istituito, presso l'Acquirente Unico, un Sistema Informativo Integrato (di seguito: SII o Sistema) per la gestione dei flussi informativi e dei processi strumentali al funzionamento dei mercati dell'energia elettrica e del gas naturale, basato su una banca dati dei punti di prelievo e dei dati identificativi dei clienti finali (di seguito: RCU), dando mandato all'Autorità di definire i criteri generali di funzionamento del Sistema.

CONSIDERATO CHE:

- con la deliberazione 398/2014/R/eel, l'Autorità ha definito le modalità di acquisizione della titolarità di un punto di prelievo attivo da parte di un cliente finale nel settore elettrico (di seguito: voltura), prevedendo, peraltro, l'implementazione del processo nell'ambito del SII secondo le modalità definite nell'Allegato A alla medesima;
- in particolare, al fine di dare certezza circa la data di decorrenza della voltura con riferimento alla richiesta presentata dal cliente finale, il summenzionato Allegato A dispone che la voltura sia eseguita nel tempo massimo di 2 giorni lavorativi dalla data di invio della richiesta al Sistema da parte della controparte commerciale;
- inoltre, vengono definite le modalità e le tempistiche di rilevazione e messa a disposizione dei dati di misura agli utenti coinvolti; con specifico riguardo ai punti di prelievo non trattati orari, gli articoli 10 e 11 del suddetto Allegato A prevedono che l'impresa distributrice sia tenuta:
 - a) ad effettuare un tentativo di rilevazione dei dati di misura entro un giorno lavorativo dal ricevimento della comunicazione da parte del SII dell'avvenuta attivazione contrattuale;
 - b) a mettere a disposizione i dati rilevati all'utente del dispacciamento associato alla preesistente controparte commerciale, o all' esercente la maggior tutela, entro cinque giorni lavorativi dalla data di attivazione; e che,
 - c) in tutti i casi di indisponibilità della misura, il dato messo a disposizione debba essere stimato e validato utilizzando i criteri ad oggi vigenti;
- l'articolo 3, della sopraccitata deliberazione, ha stabilito, tra l'altro, che l'implementazione del processo di voltura nell'ambito del SII avvenga secondo una metodologia che consenta di accertare la piena affidabilità del Sistema in relazione a ciascuna attività svolta prima del suo effettivo rilascio, assicurando anche l'effettuazione di opportuni passaggi intermedi di sperimentazione e test di corretto funzionamento (di seguito: fase di sperimentazione);
- all'articolo 4, comma 4.3, della deliberazione 398/2014/R/eel viene dato mandato al Direttore della Direzione Mercati dell'Autorità di procedere, con propria

determinazione, alla standardizzazione degli scambi informativi relativi alla messa a disposizione dei dati di misura rilevati in occasione della voltura, di cui all'articolo 11 dell'Allegato A.

CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:

- l'allegato A, regola anche le situazioni in cui il venditore - preesistente controparte del cliente finale - non intenda dare seguito alla richiesta di voltura, stabilendo le modalità attraverso cui sia assicurato l'avvicendamento del nuovo cliente finale sul punto di prelievo;
- a tal fine sono state definite le procedure successive alla non accettazione di una richiesta da parte del venditore preesistente ed, in particolare, è stato previsto che il medesimo venditore sia tenuto ad informare il cliente finale richiedente nonché il SII della non accettazione della richiesta di voltura, e che ciò costituisca, per il cliente finale richiedente, il prerequisito per richiedere la fornitura ad un venditore diverso;
- il documento per la consultazione 477/2014/R/com illustra gli orientamenti dell'Autorità finalizzati alla revisione dell'attuale disciplina relativa alla morosità nei mercati *retail* dell'energia elettrica e del gas naturale, affrontando le criticità connesse al cambio di venditore; in tale ambito, l'orientamento dell'Autorità è stato quello di non effettuare interventi specifici in merito alle richieste di voltura su punti di prelievo con situazioni di morosità, tenuto conto delle disposizioni introdotte con il decreto-legge 47/14.

CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:

- è pervenuta agli Uffici dell'Autorità una istanza di riesame, presentata dalla società Enel, in cui sono stati evidenziati alcuni aspetti che a giudizio della scrivente possono rappresentare delle criticità nella gestione del processo di voltura come definito dalla deliberazione;
- in particolare, sono state avanzate richieste di revisione della suddetta disciplina connesse:
 - a) alla previsione di acquisizione del dato di misura alla data di decorrenza della voltura;
 - b) all'incremento del fenomeno della morosità che potrebbe derivare dalla possibilità accordata al cliente finale di richiedere la voltura ad una nuova controparte commerciale in caso di diniego della preesistente;
- con riferimento alla precedente lettera a), è stato richiesto di modificare la disciplina relativa alla data di decorrenza della voltura in considerazione delle tempistiche necessarie per la rilevazione della misura, anche in analogia con le disposizioni del TIQE in tema di attivazione della fornitura;
- al fine di avere un quadro maggiormente dettagliato dei rilievi sollevati nell'istanza di riesame, gli Uffici dell'Autorità hanno incontrato Enel, formulando richieste di

chiarimento in merito alle prassi attualmente impiegate per la gestione del processo di voltura e di acquisizione delle misure, dalle quali:

- c) è emerso che, con riferimento ai punti di prelievo dotati di misuratore elettronico, il tentativo di acquisizione del dato di misura avviene da remoto a partire dalle ore successive al ricevimento della richiesta di voltura; che tale tentativo può non avere immediato successo e richiedere la sua reiterazione nei giorni successivi e che, nella maggioranza dei casi, la rilevazione si conclude entro 5 giorni lavorativi dal primo tentativo; quindi, l'esecuzione della voltura viene subordinata all'acquisizione della misura e, conseguentemente, procrastinata rispetto alla richiesta del cliente finale;
- d) viene ipotizzato un utilizzo improprio e opportunistico della voltura, volto ad eludere il pagamento della fornitura, rispetto al quale Enel ha attivato delle azioni preventive di controllo; in tale contesto, a giudizio di Enel, verrebbe meno uno strumento per contrastare il fenomeno della morosità nel momento in cui si consenta al cliente - che si vede negata la voltura da parte della controparte commerciale preesistente sul punto di prelievo - di sceglierne un'altra con le tempistiche proprie della voltura.

CONSIDERATO, INFINE, CHE:

- nell'ambito della fase di sperimentazione diverse associazioni dei consumatori hanno evidenziato l'importanza di una corretta gestione del dato di misura in occasione della voltura, poiché lo stesso risulta essere frequente motivo di reclamo nell'ambito della fatturazione, auspicando il superamento del concetto di "tentativo di rilevazione" in favore di un obbligo di rilevazione a carico dell'impresa distributrice, da ottemperare anche attraverso la reiterazione di più tentativi;
- al fine di realizzare una compiuta tutela del consumatore è stata, quindi, espressa l'esigenza che la gestione del dato di misura in occasione della voltura sia adeguatamente monitorata per realizzare una significativa analisi dei risultati attesi dal nuovo sistema.

RITENUTO OPPORTUNO:

- dettagliare le modalità di rilevazione dei dati di misura, di cui all'articolo 10, dell'Allegato A, al fine di tener conto delle problematiche segnalate, connesse al processo di acquisizione dei dati di misura, salvaguardando quanto previsto nella deliberazione 398/2014/R/eel e privilegiando la decorrenza certa della prestazione in relazione alla richiesta del cliente;
- prevedere il superamento del concetto di "tentativo di rilevazione" a vantaggio di un più chiaro obbligo di rilevazione a carico dell'impresa distributrice;
- confermare quanto disposto dalla suddetta deliberazione, ossia che l'impresa distributrice sia tenuta ad effettuare la rilevazione del dato di misura alla data di

- attivazione contrattuale, prevedendo, nei casi di disguidi, che tale rilevazione sia effettuata tramite la reiterazione di più tentativi di acquisizione del dato;
- stabilire che, nel caso di insuccesso, l'impresa distributrice sia tenuta ad effettuare la rilevazione della misura nei giorni immediatamente successivi alla data di attivazione contrattuale, nel rispetto del termine di messa a disposizione dei dati agli utenti già previsto dalla disciplina e pari a 5 giorni lavorativi dalla data di attivazione contrattuale; il dato acquisito dovrà essere ricondotto alla data di attivazione contrattuale secondo il criterio del *pro quota die* e considerato come effettivo ai fini della fatturazione al cliente finale;
 - anche ai fini della verifica del rispetto delle previsioni di cui agli articoli 10 e 11 dell'Allegato A, in coerenza alle richieste formulate dalle associazioni dei consumatori, stabilire che le imprese distributrici siano tenute all'invio dei dati di misura al SII contestualmente alla trasmissione agli utenti.

RITENUTO, INFINE, OPPORTUNO:

- rinviare, nell'ambito del procedimento avviato con la deliberazione 476/2014/R/com, la valutazione delle istanze esposte in tema di morosità

DELIBERA

1. L'allegato A della deliberazione 398/2014/R/eel è modificato come segue:

a) l'articolo 10 è sostituito dal seguente:

Articolo 10

“Raccolta e trattamento dei dati di misura in occasione della voltura

- 10.1 L'impresa distributrice adempie agli obblighi in materia di rilevazione e messa a disposizione dei dati di misura in coerenza con le disposizioni introdotte con il presente provvedimento.
- 10.2 Con riferimento a ciascun punto di prelievo non trattato su base oraria l'impresa distributrice è tenuta ad effettuare la rilevazione del dato di misura alla data di attivazione contrattuale, anche attraverso la reiterazione dei tentativi di acquisizione.
- 10.3 Nel caso in cui la rilevazione alla data di attivazione contrattuale non vada a buon fine, l'impresa distributrice è comunque tenuta a ripetere i tentativi di acquisizione del dato di misura entro il termine di messa a disposizione all'utente di cui al successivo comma 11.1.

10.4 Il dato di misura rilevato ai sensi del precedente comma 10.3 deve essere ricondotto alla data di attivazione contrattuale secondo il criterio del pro quota die.

10.5 Il dato di misura deve essere messo a disposizione indicando il codice pratica di attivazione ricevuto nell'ambito della comunicazione di attivazione contrattuale, di cui ai commi 5.2 e 8.2.

10.6 In tutti i casi di indisponibilità della misura, il dato messo a disposizione deve essere stimato e validato.”;

b) l'articolo 11 è sostituito dal seguente:

Articolo 11

“Messa a disposizione dei dati di misura all'utente del dispacciamento associato alla preesistente controparte commerciale o all'esercente la maggior tutela e al SII

11.1 L'impresa distributrice è tenuta a mettere a disposizione dell'utente del dispacciamento associato alla preesistente controparte commerciale, o dell'esercente la maggior tutela, e contestualmente al SII, il dato di misura rilevato ai sensi del precedente Articolo 10 entro 5 giorni lavorativi dalla data di attivazione contrattuale.”;

c) all'Articolo 12, comma 12.1, le parole “ai sensi del comma 10.2” sono sostituite dalle parole “ai sensi dell'Articolo 10”.

2. Il presente provvedimento è trasmesso all'Acquirente Unico.

3. Il presente provvedimento e l'Allegato A della deliberazione 398/2014/R/eel, come risultante dalle modifiche apportate dalla presente deliberazione, sono pubblicati sul sito internet dell'Autorità www.autorita.energia.it.

9 aprile 2015

IL PRESIDENTE
Guido Bortoni